

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN \_\_\_\_\_ (ANNO ACCADEMICO 2025/26)**

L'Università degli Studi di Catania (C.F. 02772010878), con sede in Piazza Università 2, nella persona del Prof. Enrico Foti nato a Riposto (CT) l'1 ottobre 1964, Rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Catania, di seguito indicata come Università, presso la quale è domiciliato per la carica

e

Il/La (*ragione sociale della società*) \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ in qualità di (*Legale Rappresentante*), munito dei necessari poteri, di seguito denominato  
“Finanziatore”

**PREMESSO**

- che la formazione del medico specializzando si svolge a tempo pieno, con la stipula all'atto dell'iscrizione alla scuola di un contratto di formazione specialistica, disciplinato dal Decreto Legislativo 17.8.1999, n. 368 e ss.mm. e dai relativi provvedimenti attuativi;
- che presso l'Università di Catania può essere attivata nell'anno accademico 2025/26 la scuola di specializzazione in \_\_\_\_\_ ;
- che la normativa vigente prevede che entro la concorrenza del fabbisogno annuo e ferma restando la utilizzazione della graduatoria, possono essere ammessi alle Scuole di specializzazione candidati risultati idonei, in eccedenza rispetto al numero degli ammessi titolari di contratti a finanziamento statale, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalla Università;
- che l'attivazione di tali contratti aggiuntivi è condizionata all'assegnazione di contratti statali all'Università per la Scuola di specializzazione ove sussistono risorse aggiuntive nonché alla verifica, da parte della Scuola, della capacità ricettiva e previo inserimento dei contratti stessi nell'apposita sezione della Banca dati ministeriale OFFS (Offerta formativa delle scuole di specializzazione);

- che l'art. 39 del D. Leg.vo 368/99, così come modificato dal comma 300 dell'art. 1 della L. 23.12.2005 n. 266, prevede che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata legale del corso, e da una parte variabile, il cui importo è determinato ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- che il trattamento di cui al citato art. 39 è stato determinato con D.P.C.M. del 7.03.2007 e ulteriormente modificato dal comma 366, legge 30 dicembre 2024 n. 207;
- che l'art. 40 comma 3 del D.Lgs. 368/1999 stabilisce che gli impedimenti superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e malattia comportano la sospensione del periodo di formazione, fermo restando l'obbligo per il medico in formazione specialistica di recuperare le assenze effettuate, in quanto la durata della formazione non è ridotta a causa delle sopra citate sospensioni;
- che nei periodi di sospensione della formazione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del Corso;
- che il Finanziatore è interessato a promuovere l'attivazione di un posto aggiuntivo, mediante il finanziamento di un contratto di formazione specialistica per la frequenza della Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_ a decorrere dall'anno accademico 2025/26, mettendo a disposizione dell'Università degli studi di Catania la somma necessaria ad erogare il corrispettivo del contratto stesso per l'intera durata del corso di specializzazione;
- che il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea;

- che la data d'inizio dell'attività didattica è determinata dal bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria emanato annualmente dal Ministero per l'Università e la Ricerca (di seguito bando).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

con l'intesa che le premesse costituiscano parte integrante della Convenzione

#### **ART. 1**

1. Il Finanziatore si impegna a versare all'Università di Catania la somma complessiva prevista, ai fini del trattamento economico onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile -, per consentire l'ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_ al candidato utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono del posto su fondi ministeriali e regionali.
2. Il finanziamento di cui al precedente comma, così come disposto dal D.P.C.M. 15/01/2020, e successive modifiche è determinato in **Euro 23.835,00** ( Euro ventitremilaottocentotrentacinque/00 ) annui lordi quale parte fissa per l'intera durata del corso, la parte variabile in **Euro 2300,00** annui lordi per i primi due anni e in **Euro 3300,00** annui lordi per ciascuno degli anni successivi;
3. Relativamente alle seguenti scuole: > anatomia patologica > anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore > audiologia e foniatría > chirurgia generale > farmacologia e tossicologia clinica > genetica medica > geriatria > igiene e medicina preventiva > malattie infettive e tropicali > medicina d'emergenza-urgenza > medicina interna > microbiologia e virologia > patologia clinica e biochimica clinica, il finanziamento è determinato in **Euro 23.835,00** ( Euro ventitremilaottocentotrentacinque/00 ) annui lordi quale parte fissa per l'intera durata del corso, la parte variabile in **Euro 3450,00** annui lordi per i primi due anni e in **Euro 4950,00** annui lordi per ciascuno degli anni successivi;
4. Il Finanziatore, specificatamente, farà fronte ai suddetti impegni versando **[trascrivere soltanto la modalità sotto indicata prescelta]**:

- l'intero importo di Euro \_\_\_\_\_ in un'unica soluzione anticipata, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione;
- l'importo relativo al primo anno, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, e gli importi relativi agli anni di corso successivi un mese prima dalla data di inizio delle relative attività formative di ciascun anno di corso successivo, che sarà stabilita dal MUR.

In questo caso, il Finanziatore si impegna a stipulare, a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Su richiesta del Finanziatore l'Università può autorizzare la riduzione o l'estinzione della fideiussione a fronte dei pagamenti di volta in volta effettuati.

5. Il finanziatore si impegna, altresì, a corrispondere – entro quindici giorni dalla richiesta dell'Università – eventuali maggiori oneri del contratto dovuti a sopravvenute disposizioni di natura fiscale o previdenziale, nonché ad aumenti delle somme comunque da erogare ai medici in formazione sulla base di disposizioni di legge o ministeriali.
6. Il Finanziatore si impegna altresì a versare – entro quindici giorni dalla richiesta dell'Università – le somme necessarie ad erogare la “parte fissa” del contratto nell'eventualità che il medico specializzando sospenda la formazione specialistica ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 368/1999 e ss.mm. Tale somma eventuale non potrà eccedere l'ammontare di una annualità di “parte fissa” (Euro 23.835,00).
7. Il finanziatore rende indenne l'Università degli studi di Catania da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivato.

## **ART. 2**

1. L'Università si impegna, subordinatamente all'assegnazione del predetto contratto aggiuntivo nel bando di concorso o in un provvedimento ministeriale relativo all'assegnazione dei posti per l'a.a. 2025/26 ad attivare per il predetto anno accademico il contratto aggiuntivo di che trattasi nella scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_ della durata legale di.....anni accademici, in aggiunta ai contratti ordinari finanziati con risorse statali e agli eventuali contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali.

2. L'Università si impegna a sottoscrivere il previsto contratto di formazione-specialistica con il medico candidato assegnato dal M.U.R. alla stessa, quale titolare del predetto finanziamento.
3. Il medico in formazione specialistica, assegnatario del contratto aggiuntivo di che trattasi, è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni previsti per gli altri specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione.
4. L'Università di Catania provvederà a corrispondere i versamenti, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

### **ART. 3**

1. Gli importi dovuti in esecuzione della presente convenzione dovranno essere effettuati **specificando la causale del versamento**, mediante bonifico bancario intestato a “Università degli Studi di Catania, Piazza Università, 2 – 95031 CATANIA” c/o Credit Agricole Italia – avente sede legale in Corso Italia 63-95129 CATANIA, secondo le seguenti coordinate: IBAN: IT86W0623016903000015598402.

### **ART. 4**

1. La presente convenzione ha la durata di anni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (pari alla durata della Scuola di Specializzazione) a decorrere dall'anno accademico 2025/26 e specificatamente a decorrere dalla data di inizio dell'attività didattica per l'anno accademico 2025/26 prevista dal relativo Bando M.I.U.R. e si intende prorogata nel caso in cui si sia verificata una delle cause di sospensione della formazione specialistica ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione.
2. Qualora il medico in formazione destinatario del contratto di formazione aggiuntivo non dovesse portare a compimento il corso di specializzazione, una volta intrapreso, le somme residue [*trascrivere soltanto la modalità sottoindicata prescelta*]:
  - potranno, su espressa richiesta del Finanziatore e previa reintegrazione delle somme erogate, essere utilizzate per l'attivazione di un nuovo contratto di formazione specialistica nella stessa scuola di specializzazione per l'anno accademico successivo.
  - saranno restituite dall'Università di Catania previa espressa richiesta del Finanziatore.
3. L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'autorizzazione ministeriale ad attivare il contratto di formazione aggiuntivo di cui al precedente articolo 1.

In caso di mancata assegnazione del contratto aggiuntivo, la presente convenzione deve considerarsi risolta e l'Università provvederà alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Finanziatore.

**ART. 5**

Tutte le spese imposte inerenti al presente atto sono a carico del Finanziatore.

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 26.4.86 n. 131. L'Università di Catania non si farà comunque carico delle spese di eventuale registrazione.

Catania,

Per l'Università degli Studi di Catania  
Il Rettore  
Prof. E. Foti

Per il Finanziatore